SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7
Carbonia

Deliberazione n. 979

adottata dal Direttore Generale in data 24 MAG. 2005

OGGETTO: Acquisizione in locazione di locali ad uso sanitario in Sant'Antioco. Approvazione Schema Contratto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

PREMESSO che a seguito della pretesa riconsegna dei locali della Scuola Elementare di Sant'Antioco da parte della Direzione Scolastica, l'Azienda ASL si è trovata nella condizione di dover interrompere l'attività di riabilitazione espletata in tale struttura;

TENUTO CONTO che sia la ASL che l'Amministrazione Comunale, per assicurare la prosecuzione del servizio sanitario in favore dei cittadini bisognosi di assistenza, si sono attivati per recuperare locali idonei allo scopo;

RILEVATO che il Comune di Sant'Antioco, con Delibera della Giunta Comunale n. 91 del 01.04.05, ha individuato alcuni locali siti nella ex Pretura di Sant'Antioco Via Iglesias angolo Via della Rinascita, da concedere in locazione alla ASL mediante contratto decennale, da destinare allo specifico utilizzo;

CONSTATATO che la suddetta Delibera n. 91/05 della G. C. è corredata dalla relativa proposta dell'Ufficio Economato e Patrimonio n. 119 comprensiva della perizia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale il canone annuo viene determinato in € 6000 annui che, ai sensi di legge attesta la congruità;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale è disponibile alla locazione decennale, con pagamento anticipato del canone per cinque annualità pari ad € 30.000, a fronte della esecuzione delle opere necessarie per la pronta disponibilità dei locali quali: realizzazione di uno scivolo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un bagno a norma per disabili, la tinteggiatura e le ulteriori piccole manutenzioni occorrenti a carico del Comune di Sant'Antioco;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria infantile, Dr. Maggetti, con nota Prot. 345 del 15.04.05 attesta l'adeguatezza delle strutture meglio individuate nella planimetria allegata agli atti, costituita da due vani, andito, bagno disabili e servizio igienico;

CONSIDERATO che l'Azienda evidenzia la necessità inderogabile nonchè l'opportunità di adire al contratto così come proposto dall'Amministrazione Comunale, decisioni non sindacabili dell'Ufficio;

PRECISATO che l'Ufficio ritiene comunque opportuno redigere apposito contratto di locazione determinando modalità, condizioni e termini, come da schema allegato;

PROPONE

che l'accettazione della locazione decisa dalla ASL concordemente al Comune di Sant'Antioco sia regolata da apposito contratto come da schema allegato;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Servizio Acquisti;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

- di adire ad un contratto di locazione decennale con il Comune di Sant'Antioco per i locali meglio individuati con tratteggio nell'allegata planimetria, facenti parte del maggior immobile denominato ex Pretura, sito in Sant'Antioco tra le Vie Iglesias e della Rinascita, così come proposto dalla Giunta Comunale di Sant'Antioco n. 91 del 01.04.05;;

- di dare atto che, sulla base della relazione di perizia dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Antioco viene determinato un canone annuo di € 6000, da corrispondere anticipatamente per i primi 5 (cinque) anni di locazione per un importo di € 30.000 a conguaglio dei lavori di manutenzione, successivamente in rate mensili;

- di stabilire che l'Amministrazione Comunale dovrà effettuare a proprio carico i lavori meglio descritti nella premessa;

- di stabilire che i locali ed i relativi lavori dovranno essere consegnati alla ASL mediante formale Verbale redatto fra le parti non oltre 20 (venti) giorni dalla data di stipula del contratto di locazione;

- di fare proprio l'allegato schema di contratto di locazione regolante i rapporti fra le parti;

- di movimentare la spesa di € 30.000 sul Codice Economico 450101 del piano dei conti dell'esercizio in corso;

- di movimentare, a decorrere dal sessantunesimo mese di locazione il canone mensile di € 500 da movimentare sul codice 450101;

- di demandare al Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimoniali la regolarizzazione della stipula contrattuale nonchè la presa in consegna dei locali.

DIR. AMM.

DIR. SAN.

ACQ/AGULLI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE U.S.L. N. 7 CARBONIA IGLESIAS

Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 979 del 24 MAG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAG. 2005 al - 8 GIU. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

A me

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA 7 CARBONIA
Unità Operativa complessa di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
P.O. F.lli Crobu Iglesias tel 0781/3922553 fax 0781/3922503

Prot 345/SMI

Iglesias, [illegible]

Al Direttore Amministrativo
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Oggetto: Nuovi locali neuropsichiatria infantile S.Antioco.

Si fa seguito alla deliberazione n. 91 del 01/04/2005 della Giunta Comunale di Sant'Antioco, avente ad oggetto la concessione in locazione locali ex Pretura alla ASL n. 7 via Iglesias per comunicare che la proposta avanzata, incluse le modifiche previste alla struttura, possa ritenersi adeguata per le esigenze di riabilitazione per l'età evolutiva effettuate dalla U.O. di N.P.I.A. per la sub-area di Sant'Antioco.

Le attività di visita medico-specialistica dovranno essere effettuate nella contigua struttura del Poliambulatorio aziendale.

Si esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Materno Infantile
Dr. Silvio Maggetti

ABS 26/4/05

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia di Cagliari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 Data 01/04/2005	CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI EX PRETURA ALLA ASL N° 7 VIA IGLESIAS

L'anno duemilacinque addì uno del mese di Aprile nella sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

NOMINATIVO	PRESENTE
Baghino Isauro	SI
Pittau Lucia	NO
Orrù Antonio	SI
Foia Monica	SI
Esu Mario	SI
Cossu Giovanni Paolo	SI
Gala Mariano	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Moritttu Adriana

IL SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.-

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Economato e patrimonio allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che la stessa risulta regolarmente corredata dei pareri di cui all'art.49, del D.lgs. 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare la proposta del Servizio Economato e patrimonio esplicitata in premessa e corredata dei pareri di cui all'art.49 del D.lgs. 267/2000;

2)

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cossu Giovanni Paolo	F.to Dr. Baghino Isauro	F.to Dr.ssa Moritta Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08/04/2005 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Moritta Adriana

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici.

_____, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

2

2) Di determinare l'importo della locazione in €. 6000,00 annui.

3) Di dare atto che la ASL n° 7 provvederà al versamento anticipato di cinque anni del fitto di locazione per un importo complessivo di €. 30.000,00

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio di stipulare regolare contratto di locazione con la ASL n° 7 di Carbonia

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
F.to Mario Esu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTT. 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ed ai sensi della Circolare Ministero dell' Interno Finanza Locale n° 25/97

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sergio Martinelli

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Paolo Pilia

4

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia di Cagliari

Ufficio: Economato e patrimonio

Proposta alla Giunta dell' Assessore N.119

OGGETTO:CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI EX PRETURA ALLA ASL N° 7 VIA IGLESIAS

L'ASSESSORE

ATTESA la necessità di stabilizzare e potenziare l'attività di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, nelle sue funzioni sanitarie e socio sanitarie, per la tutela della salute e per la prevenzione, terapia e riabilitazione in età evolutiva.

VERIFICATO che l'attuale collocazione del presidio territoriale dell'Unità Operativa di NPIA presso la Scuola Elementare di Via Virgilio non risponde alle esigenze dell'attività clinico riabilitativa in atto ed inoltre gli stessi locali necessitano alla Scuola Elementare per lo svolgimento delle attività della stessa Scuola.

VERIFICATA la disponibilità di locali complessivamente idonei nell'edificio della ex Pretura, indicati nella planimetria allegata, i quali richiedono comunque di interventi di messa a norma per lo svolgimento di attività sanitaria, specificatamente la realizzazione di uno scivolo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un bagno a norma per disabili e lavori di piccola manutenzione.

CONSIDERATO che esiste la disponibilità e l'interesse del Comune di Sant'Antioco e della ASL n° 7 di Carbonia a concedere in locazione e ad acquisire i locali sopradefiniti per lo svolgimento di attività clinico-riabilitativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

VISTA la perizia elaborata dell'Ufficio Tecnico Comunale, che fa parte integrante del presente atto, dalla quale si rileva che l'importo del canone annuo viene fissato nell'importo di €. 6000,00 annui.

DARE atto che il periodo della locazione avrà la durata di anni dieci dalla data di stipula del contratto di locazione.

CHE l'Amministrazione Comunale di Sant'Antioco si impegna a fornire i locali in tempi brevi ed a effettuare le opere di adeguamento precedentemente elencate.

DARE atto che la ASL n° 7 provvederà al versamento anticipato di cinque anni del fitto di locazione per un importo complessivo di €. 30.000,00.

VISTA la deliberazione G.M. n° 7 del 19/01/2005 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno 2005;

VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;

VISTO lo statuto Comunale ;

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno Finanze Locali n° 25/97 del 01.10.97;

PROPONE

1) Di concedere in regime di locazione i locali di proprietà comunale della ex Pretura sti in Sant'Antioco in Via Iglesias, per i motivi descritti in premessa, alla ASL n° 7 di Carbonia, identificati nella planimetria allegata al presente atto.

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA TECNICA
RIP.LL.PP.

RELAZIONE DI STIMA

Oggetto: Canone di locazione locali Ex Pretura via Iglesias, da adibire ad ambulatorio di neuropsichiatria infantile.-

STIMA

La presente relazione tendente a determinare il canone di locazione dei locali indicati in oggetto.

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE

I locali sono siti a P.T. del fabbricato ex Pretura di Via Iglesias - Via Rinascita è assommano alla superficie complessiva di ~ mq. 100,00.

Il terreno di pertinenza è della superficie di ~ mq. 190,00.

Alla determinazione del canone si procede attraverso la determinazione del valore venale dell'immobile

CALCOLO DEL VALORE VENALE DELL'IMMOBILE

La superficie della pertinenza ragguagliata alla superficie del fabbricato è così ottenuta:

mq. 190,00 x 20% = 38,00 mq.

- superficie locali mq. 100,00
- superficie ragguagliata fabbricato mq. 38,00
- superficie totale mq. 138,00

Ipotizzando il prezzo di mercato di fabbricati simili per ubicazione e livello di finiture, pari a €. 1.250,00 per metro quadro si ottiene il valore venale dell'immobile.

- superficie totale mq. 138,00 x 1.250,00 = €. 172.500,00

Ipotizzando il rendimento pari al tasso dello 3,5% del capitale, che potrebbe costituire il canone annuale di locazione si ottiene:

€. 172.500,00 x 3,5% = €. 6.037,50 in c.t. €. 6.000,00

Canone mensile pari a €. 6.000,00 : 12 = €. 500,00

Sant'Antioco, 04.04.2005

IL CAPO SETTORE MANUTENZIONI
Geom. Antonio Orrù

AT/LP/cs

1751808020236

Si ritiene che la proposta avanzata, incluse le modifiche prescritte alla struttura, possa essere adeguata per le esigenze di riabilitazione per l'età evolutiva effettuate dalla U.O. di NPIA per la sub. area di S. Antioco. Le attività di visita medica specialistica dovranno essere effettuate nelle contigue strutture dei poliambulatori aziendali.

Si esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole.

Cagliari 13/4/05

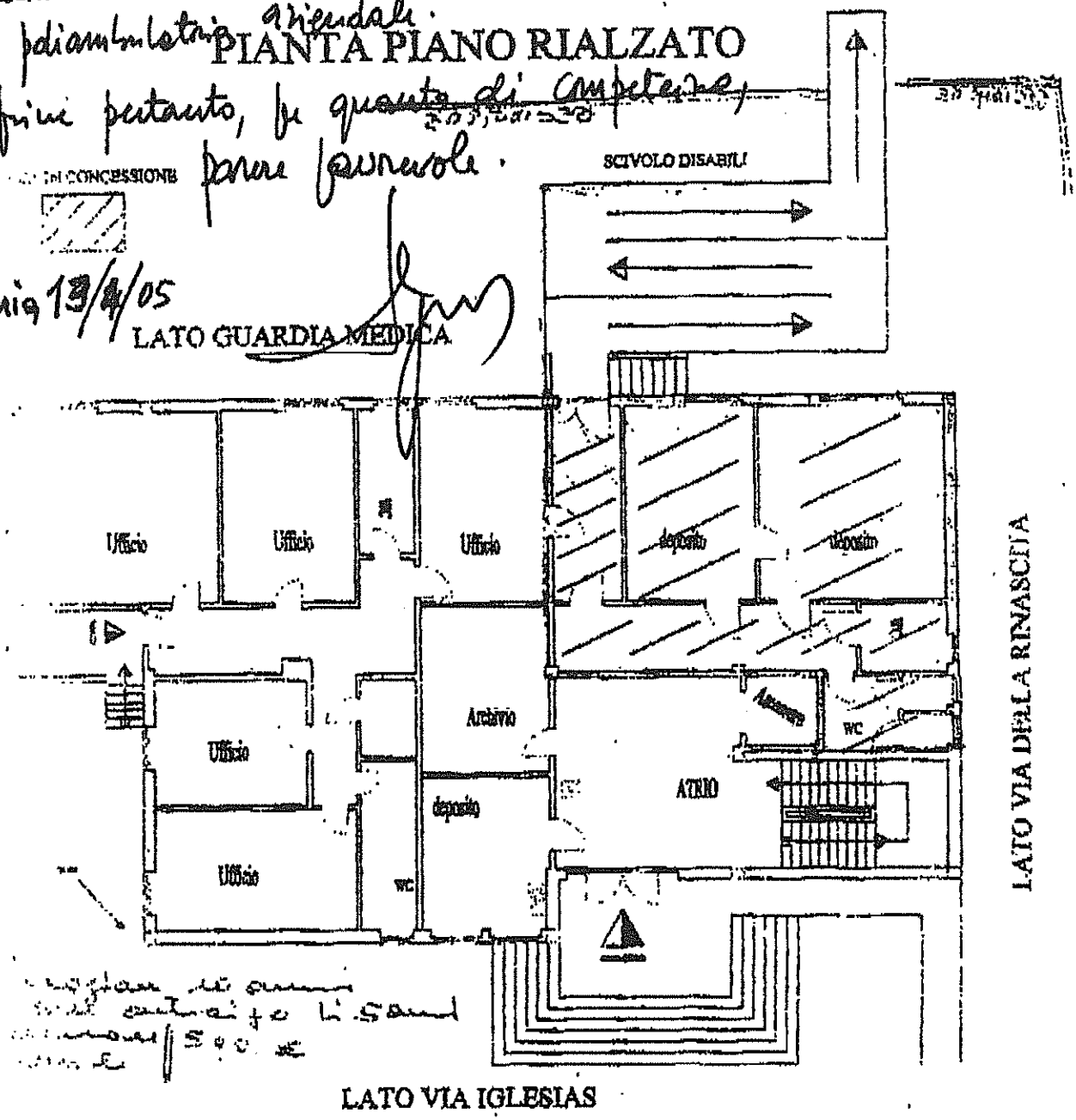

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 – CARBONIA

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Contratto di LOCAZIONE all'Azienda Unità Sanitaria Locale N. 7 di Carbonia, della durata di anni 10 (DIECI), di alcuni locali facenti parte del maggior immobile di proprietà del Comune di Sant'Antioco (CA) sito tra la Via Iglesias e la Via della Rinascita (ex Pretura). ==========

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso gli Uffici della sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 – ubicati a Carbonia (CA) in Via Dalmazia, n. 83 ==========

AVANTI A ME

Dott. Sergio Salis, funzionario autorizzato a rogare con deliberazione n. 1952 del 26 giugno 2001, nell'interesse dell'Azienda USL n. 7 - gli atti in forma pubblica amministrativa, ==========

SI SONO PERSONALMENTE COSTITUITI

- il _____ ı, nat_ a _____ (CA) il _____, domiciliat_ per la sua carica presso il Comune di Sant'Antioco, in qualità di Dirigente autorizzato con determina sindacale n _____, che costituisce Allegato n. 01 al presente contratto, in rappresentanza e per conto del Comune di Sant'Antioco, codice fiscale n. _____, in seguito definito locatario; =

E

- il Dott. Emilio Salvatore Simeone, nato ad Iglesias (CA) il 29/081945, C.F.SMNMSL45M29E281V, in qualità di Direttore Generale legale rappresentante dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia codice fiscale n.02261310920, in seguito definito comodatario. ==========

I nominati comparenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per legge. ==========

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 091 del 01.04.2005, integrata con Delibera n. __ del _____, che costituisce Allegato n. 02 al presente contratto, il Comune di Sant'Antioco, in considerazione della necessità di dotare la popolazione di un ambulatorio idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività di Neuropsichiatria infantile (NPIA) ha concesso in locazione, per la durata di anni 10 (dieci), di parte dell'immobile di proprietà del medesimo, ex Pretura, sito tra le Vie Iglesias e Della Rinascita, all'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia per lo svolgimento delle attività istituzionali; ===

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 con deliberazione n. ____ del _____, che costituisce Allegato n. 03 al presente contratto, ha accettato la locazione così come proposta dal Comune di Sant'Antioco.

T R A

L'Azienda Unità Sanitaria locale di Carbonia, in seguito denominata locatario,

E

il Comune di Sant'Antioco, in seguito denominato locatore, ==========

si stipula e si conviene quanto segue: ==========

ART.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Comune di Sant'Antioco concede in locazione all'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, parte dell'immobile di sua proprietà sito in Sant'Antioco tra le Vie Iglesias e Della Rinascita, già destinato a sede della Pretura, non più in uso per tale finalità . La porzione di immobile ceduta in locazione è costituita da due vani, andito, bagno e bagno disabili, con accesso dalla Via Della Rinascita tramite una rampa di scale ed una rampa inclinata per disabili da realizzare a cura del proprietario locatore.

ART 2

Il maggior immobile e l'area di pertinenza, riferimento catasto terreni Foglio _ mappali _____ a parte, meglio individuato nella planimetria che costituisce Allegato n. 04 al presente contratto, sono concessi in locazione per lo svolgimento dei compiti istituzionali del locatario ed in particolare per l'attività clinico riabilitativa dell'Unità Operativa di neuropsichiatria infantile.

ART 3

Il locatario, per le finalità di cui al precedente articolo 2, ai sensi dell'art. 1756 del Codice Civile, assume a proprio carico l'ordinaria manutenzione del bene. Ai sensi degli artt. 1576, 1577, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586 e 1621 restano a carico del proprietario locatore le manutenzioni straordinarie e mantenimento del bene in buono stato come consentirne il reale godimento.==========

Per contro il locatario è sin da ora autorizzato ad eseguire sulla parte di immobile in locazione interventi di ordinaria manutenzione senza necessità di preventiva autorizzazione e/o comunicazione al locatore.==========

ART. 4

Il locatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per l'erogazione di prestazioni sanitarie, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. ==========

ART. 5

Il locatario si obbliga a custodire il bene e non potrà, senza il consenso scritto del locatore, concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. ==========

ART 6

Il bene locato, ai sensi dell'art. 1590 del Codice Civile sarà restituito nello stato in cui è attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà. ==========

All'atto della restituzione il locatario è esonerato dall'obbligo di ulteriori interventi per il ripristino allo status quo ante. ==========

ART 7

Al locatario non può essere eccepita la responsabilità per il perimento del bene, di anche per l'utilizzo per un tempo diverso da quello convenuto, per fatti a lui non imputabili se ha utilizzato la normale diligenza ed ha adempiuto agli obblighi di cui agli art. 4, 5 e 9 del presente contratto.

Gli indennizzi di cui al successivo art. 9 per danni parziali dovranno essere utilizzati dal locatario per il ripristino allo stato quo ante della cosa danneggiata.

Nella eventualità che il locatore, per comprovata necessità istituzionale, intenda avvalersi della facoltà concessagli dalla normativa vigente e chieda la restituzione anticipata del bene e che tale richiesta sia avanzata prima della scadenza del quinquennio contrattuale si impegna a rimborsare alla ASL le quote di canone

mensile ammontante ad €. 500,00 (euro cinquecento/00 mensili), per tante mensilità pari alle mensilità di mancato effettivo utilizzo decorrenti dalla data di restituzione al sessantesimo mese, in quanto la ASL all'atto della presente locazione si impegna a corrispondere sessanta mensilità anticipate. =========

Nel caso in cui il locatario rilasci il bene prima della scadenza contrattuale, il medesimo non ha diritto ad indennizzo alcuno da parte del locatore. =======

ART 8

Il locatario è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi per i danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas etc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso dell'immobile. ==========

ART 9

Per l'intera durata contrattuale il locatario si impegna ad assicurare l'immobile contro: l'incendio, il furto, gli atti vandalici, gli eventi naturali, i fenomeni elettrici ed elettronici, e la responsabilità civile verso terzi. ==========

ART.10

La durata del presente contratto è stabilita in anni 10 (Dieci). La decorrenza effettiva è riferita alla data di consegna dell'immobile, così come risultante dal verbale di consegna che dovrà essere sottoscritto in contradditorio da un rappresentante del Comune di Sant'Antioco e dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e del Responsabile Sanitario del Servizio Materno Infantile dell'Azienda USL 7 di Carbonia.

Il Comune di Sant'Antioco si impegna a consegnare i locali pronti all'uso entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale sottoscrizione del presente contratto di locazione.

La scadenza del contratto è fissata, alla fine del mese del 120° mese dalla data di

consegna effettiva risultante da apposito verbale sopra indicato. ==========

ART 11

L' amministrazione Comunale di Sant'Antioco, entro i 30 giorni dalla stipula del presente contratto, si impegna ad effettuare i seguenti lavori di adeguamento e manutenzione: realizzazione di uno scivolo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione di un bagno a norma per disabili, tinteggiatura e piccole manutenzioni indispensabili per rendere immediatamente fruibili e funzionali i locali.

ART 12

Sulla base della perizia di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Antioco, che costituisce parte integrante dell'Allegato 2 del presente contratto, le parti convengono un canone di locazione dell'importo mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00), decorrente dalla data di effettiva consegna e cessante alla scadenza del 120° mese.

L'Azienda ASL si impegna, all'atto della sottoscrizione, a corrispondere un canone anticipato di €. 30.000,00 (Euro trentamila/00), per il quale l'Amministrazione Comunale rilascia ampia quietanza con la sottoscrizione del presente contratto.

Il pagamento delle successive rate di canone decorrerà dal 61° mese.

ART.13

Tutte le spese del presente contratto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del locatario. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 4 parte I^a^ tariffa. =====

ART.14

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia fatti salvi i patti espressamente convenuti. ==========

ART.15

I comparenti dispensano me Funzionario Rogante di dare lettura degli allegati, dichiarando esplicitamente di conoscere il contenuto. ==========

Del che il presente da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto, unitamente, agli allegati qui in calce ed ai margini intermedi con me funzionario rogante. Dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi di legge, in numero di sette pagine. ==========

Il LOCATORE **IL LOCATARIO**

_____ _____

L'Ufficiale Rogante
Dott. Sergio Salis

Documento composto di
n° 15 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio

AL LEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 979 DEL 24 MAG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
U.S.L. N. 7 CARBONIA